

# Cave di pietra ornamentale

---

4 Marzo 2016

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 9 del 3 marzo 2016, la Deliberazione della Giunta regionale n. 20-2940 del 22 febbraio 2016 *“Legge regionale 22 novembre 1978 n. 69. Attuazione dell’articolo 8, comma 1 ter definizione delle modifiche di modesta entità di progetti di coltivazione mineraria e recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale, della relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda e modulistica. Approvazione”*, che Vi trasmettiamo in allegato.

Con tale Deliberazione la Giunta regionale ha provveduto a definire le tipologie di modifiche al progetto che rivestono natura di “modesta entità” e la relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda, così come previsto dal comma 1 ter dell’articolo 8 *“Modifiche del provvedimento di autorizzazione”*.

Il comma 1 ter all’articolo 8, era stato introdotto insieme agli altri commi 1 bis, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, dalla LR 3/2015 *“Disposizioni regionali in materia di semplificazione”*.

I documenti *“Definizione delle modifiche di modesta entità e della documentazione tecnica da allegare all’istanza”* e *“Modulistica”*, che sono allegati alla Deliberazione trasmessa e ne costituiscono parti integranti, sono il risultato del lavoro condiviso dal tavolo tecnico regionale istituito dal Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere al quale hanno partecipato i rappresentanti del Settore regionale geologico, e degli uffici competenti in materia di attività estrattiva della Città Metropolitana di Torino, delle Amministrazioni provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e VCO.

Pertanto, con tale DGR si approva ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 8 della LR 69/1978, che l’istanza da parte del titolare dell’autorizzazione può riguardare le seguenti tipologie di modifiche:

## **modifica della cronologia delle fasi progettuali**

**variazione della morfologia dello scavo relativamente a: modifica dell'inclinazione, orientazione, altezza del fronte di scavo o dei gradoni**

**variazione della quota finale di massimo scavo**

**variazione delle opere connesse alla coltivazione del giacimento**

La modifica di modesta entità può essere richiesta una sola volta nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione di cava.

La domanda e la conseguente autorizzazione per "modifica di modesta entità" deve essere riferita ad una sola tipologia, a seguito di istanza da parte del titolare dell'autorizzazione. L'Amministrazione competente, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, può procedere in via alternativa a:

- autorizzare la modifica
- autorizzare la modifica inserendo prescrizioni sulla modalità esecutive dell'opera
- negare l'autorizzazione qualora ritenga che la modifica richiesta debba essere oggetto di uno specifico progetto da presentare ai sensi del comma 1 dell'articolo 8.

L'approvazione ad apportare la modifica o il diniego vengono rilasciati con atto analogo a quello con il quale è stata rilasciata

l'autorizzazione.

Se l'Amministrazione competente non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata (silenzio-assenso).

Con tale DGR viene anche definito, e allegato, il Modello di istanza per modifiche di modesta entità (Allegato B).

[23929-DGR 20-2940 del 2016 cave pietra ornamentale.pdf](#)[Apri](#)